

## *Prodromi di ius pœnale nell'Antica Mesopotamia*

DANILO CECCARELLI MOROLLI  
Pontificio Istituto Orientale

---

### **Sommario:**

§1. Premessa. §2. Prodromi di “ius pœnale” nel Vicino Oriente Antico alla luce dei “Codici Mesopotamici”. §3. Alcune brevi considerazioni in margine.

---

### **§1. Premessa**<sup>\*</sup>

La moderna civiltà giuridica dà ampio spazio alle tematiche penalistiche e processual penalistiche e – come è stato osservato recentemente – nelle società democratiche contemporanee si assiste ad una crescita del potere giudiziario stesso<sup>2</sup>, con la conseguenza che i giuristi non poco ragionano su concetti quali quelli di “reato”, di “pena”<sup>3</sup> e poi di “giusto processo”<sup>4</sup>, di “modalità di assunzione delle prove”, ecc. Ma una idea di ciò che per la società fosse “giusto” o “sbagliato” – e quindi sanzionabile – non è estranea alle antiche civiltà, incluse quelle del *V.O.A.* Infatti i “Codici” mesopotamici ci hanno consegnato numerosi “articoli” o “paragrafi”<sup>5</sup> concernenti in generale le pene da applicare per determinate condotte ma anche disposizioni normative relative al danno ingiustamente cagionato (che nel *V.O.A.* è a metà tra il “delitto” e la “responsabilità civile”)<sup>6</sup>, per giungere

---

<sup>\*</sup> Elenco delle abbreviazioni usate. *ADC* = MOSCATI S. (a cura di), *L'Alba della Civiltà*, voll. I-III, TORINO 1976. *CH* = “Codice” di HAMMURAPI. *CLI* = “Codice” di LIPIT IŠTAR. *CUN* = “Codice” di UR NAMMU. DE VAUX = DE VAUX R., *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova 1991 (Ed. Marietti, trad. it.). *Hitt. I* = Leggi Hittite, 1° serie. *Hitt. II* = LEGGI HITTITE, 2° serie. IMPARATI = IMPARATI F., *Le leggi ittite, «Incunabula Græca» 7*, Roma 1964. *LAI* = Raccolta di “Leggi” dette “*ana-Ittišhu*”. *LE* = Leggi del regno di Ešnunna. LIVERANI = LIVERANI M., *Antico Oriente – Storia Società Economia*, Roma-Bari 2002<sup>6</sup>. *LMA* = Leggi Medio-Assire. *LNB* = *Leggi Neo-Babilonesi*. PINTORE = PINTORE F., *La struttura giuridica*, in *ADC*, vol. I, p. 417-511. *RIDA* = *Revue Internationale de Droits de l'Antiquité* (Bruxelles). ROTH = ROTH M. T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, «Society of Biblical Literature – Writings from the Ancient World» 6, Atlanta, Georgia, 1995. SAPORETTI = SAPORETTI C., *Le Leggi della Mesopotamia*, Firenze 1984. SAPORETTI, *Cod.*, = SAPORETTI C., *Antiche Leggi – I “Codici” del Vicino Oriente Antico*, Milano 1998.

<sup>2</sup> Cfr. GUARNIERI C., *La giustizia in Italia*, Bologna 2001, 7 ss.

<sup>3</sup> Ved. un manuale tra i tanti: RIZ R., *Lineamenti di diritto penale – Parte generale*, Padova 2001<sup>3</sup>.

<sup>4</sup> Ved. un recente manuale tra i tanti: RICCIO G. & SPANGHER G., *La Procedura Penale*, Napoli 2002.

<sup>5</sup> In merito alla questione ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Note sul “diritto” del Vicino Oriente Antico, ovvero i “Codici” mesopotamici tra “fragmenta iuris” e “ordinamento”*, in «Iura Orientalia» I (2005), 45-67.

<sup>6</sup> È da sottolineare che la responsabilità civile intesa come diritto atto ad ottenere un risarcimento del danno ha avuto nella storia del diritto una lunga e complessa evoluzione. In genere i trattati di diritto, specie quelli di diritto comparato, fanno risalire ciò al sistema romano basato sulla *iniuria* e sul *damnum iniuria datum* sfociante nella *Lex Aquilia*. Cfr. GALLO P., *Introduzione al diritto comparato*, vol. II, *Istituti giuridici*, Torino 2003, 313 ss. Ma in realtà la problematica – anche se con ottiche differenti da quella romana e quindi poi dall'attuale – sicuramente fu “avvertita”, seppure in modo indistinto, proprio dai popoli del Vicino Oriente Antico, come cercherò di dire nei seguenti paragrafi.

alla responsabilità professionale e perfino a “norme giustificatrici” di certe condotte (paragonabili alle moderne cause di giustificazione dei codici penali attuali). In sostanza ne emerge un panorama ricco e complesso, in cui appare difficile anche “mettere ordine” (ammesso che ve ne sia bisogno) in quanto le norme sono sparse nei “Codici” mesopotamici secondo una logica che di certo non è quella attuale.

La parte più cospicua e dettagliata di norme relative alla tematica predetta emerge ancora una volta dal Codice di ḪAMMURAPI. Tuttavia dall'analisi delle fonti si denota anche una certa differenziazione delle pene, cosa che riflette il mutare dei tempi nonché la differente “sensibilità” dei legislatori mesopotamici nelle varie epoche.

## **§2. *Prodromi di “ius pœnale” nel Vicino Oriente Antico alla luce dei “Codici Mesopotamici”***

In questo paragrafo è mia intenzione esporre cronologicamente le fonti mesopotamiche – con un rapidissimo accenno a quelle hittite – trattanti le “norme penali” con l'aggiunta di qualche osservazione in margine.

Il “Codice” di UR NAMMU contiene una quindicina di articoli o paragrafi attinenti alla nostra materia. Le pene per i reati sono severe, ma accanto ad esse compare anche la pena pecuniaria come risarcimento del danno prodotto da una condotta. Debbo dire che la “legislazione” di UR NAMMU appare molto “moderna”. Ecco infatti alcuni esempi. La *pœna capitis* – è inflitta per reati quali l'omicidio, la rapina e la violenza carnale verso una donna sposata (cfr. *CUN* §§1-2)<sup>7</sup>; ma a parte questi reati, il *CUN* sembra utilizzare o una pena pecuniaria per i reati di danno oppure un risarcimento per il danno cagionato da condotta. Pena detentiva e pecuniaria (pagamento di 15 sicli d'argento) viene inflitta al sequestratore<sup>8</sup>; è questa una dei rarissimi casi in cui viene citato il “carcere”. A “riprova” della società divisa in classi sociali viene invece inflitta una pena pecuniaria per la violenza su di una schiva<sup>9</sup>. Molto interessanti sono: la falsa accusa e la falsa testimonianza in processo; per il rifiuto di giuramento per il testimone<sup>10</sup> è inflitta la pena pecuniaria tramite il pagamento dell'indennizzo dell'intero bene oggetto della controversia. Pene pecuniarie, di natura risarcitoria, sono date per “reati agricoli”, quali: la coltivazione abusiva di terreno (*CUN* §29), l'allargamento dei confini del proprio terreno (*CUN* §30), la mancata

---

<sup>7</sup> *CUN* §1: «Se un uomo commette omicidio sia condannato a morte»; *CUN* §2: «Se un uomo commette una rapina (?) sia condannato a morte» (SAPORETTI, 21); *CUN* §6: «Se un uomo violenta la moglie ancora vergine di un altro, sia condannato a morte» (SAPORETTI, 21-22).

<sup>8</sup> *CUN* §3: «Se un uomo commette un sequestro (?) sia condotto in carcere e condannato a pagare 15 sicli d'argento» (SAPORETTI, 21).

<sup>9</sup> *CUN* §8 «Se un uomo deflora la schiava vergine di un altro sia condannato a pagare 5 sicli d'argento» (SAPORETTI, ).

<sup>10</sup> *CUN* § 13: «Se un uomo accusa un altro di [...] ma l'ordalia del fiume dimostra che l'accusato è innocente, l'accusatore sia condannato a pagare 3 sicli d'argento»; *CUN* §27: «Se un uomo ha testimoniato il falso in un processo, sia condannato a pagare 15 sicli d'argento»; *CUN* §28: «Se un testimone si è rifiutato di prestare il giuramento, sia condannato a pagare una somma pari al valore del bene oggetto della controversia» (SAPORETTI, 22, 24).

esecuzione di un lavoro agricolo (*CUN* §31)<sup>11</sup>. Riguardo invece il danno ed il suo risarcimento i paragrafi 18-20 e 22 del *CUN* concernono infatti i vari tipi di danno biologico ed il suo conseguente risarcimento<sup>12</sup>. Come si denota dal testo dei paragrafi l'argento è tenuto in massimo conto come elemento stabile e certo per quantificare il danno con la conseguenza che esso diviene uno strumento standard per il risarcimento, variabile solo nella quantità ponderale<sup>13</sup>.

Con il “Codice” di LIPIT-IŠTAR abbiamo poco più di una dozzina di paragrafi. La “legislazione” di questo sovrano, ultimo della dinastia di Isin, conosce un inasprimento delle pene, soprattutto nell'ambito dei reati contro il patrimonio; infatti viene stabilita la *pœna capitis* per colui che si introduca abusivamente e forzatamente in casa altrui<sup>14</sup>. Il tono di questa norma riflette il momento di crisi della dinastia di Isin, che si vede minacciata dagli Amorrei e dunque non stupisce che la proprietà privata sia così volutamente tenuta in considerazione. Certamente la *pœna capitis* ci appare eccessiva per un reato di furto in abitazione con l'aggravante di uso della forza sulle cose (per usare una terminologia penalistica attuale). Ed egualmente la pena capitale è inflitta da LIPIT-IŠTAR al paragrafo seguente, in cui si contempla la fattispecie di violazione della *privacy* o in alternativa il reato di tentato furto (il testo accadico non è molto chiaro)<sup>15</sup>. Il reato di “favoreggiamento” in furto d'abitazione viene affrontato dal §16; tuttavia più che la commisurazione di una pena, al colpevole della condotta negligente di colui che di fatto abbia permesso ai ladri di attuare il loro disegno criminoso viene inflitta una pena pecuniaria di chiaro stampo risarcitorio<sup>16</sup>. Ma il *CLI* ci consegna anche norme in materia di risarcimento del danno in ambito del diritto della navigazione (cfr. *CLI* §§8-9); il comandante risarcisce il danno per imperizia e negligenza (per procurato affondamento della nave e mancata attenzione nel manovrare la rotta con conseguente perdita del carico)<sup>17</sup>. Una sorta, invece, di anticipazione della *lex talionis* – cara al

<sup>11</sup> Molto interessante questo ultimo paragrafo, che afferma: «Se un uomo incaricato di coltivare un terreno non esegue il suo mandato e lo rende arido, sia condannato a pagare 3 GUR di orzo ogni IKU di terreno» (*CUN* § 31, Saporetti, 24). Questa è forse la prima “norma”, nella storia umana, che evidenzia una sorta di *ius laboris* antico: il lavoro è considerato sulla base di un contratto da cui discende un rapporto giuslavoristico che se leso deve essere risarcito.

<sup>12</sup> *CUN* §18 «Se un uomo taglia il piede di un altro, sia condannato a pagare 10 sicli d'argento»; §19: «Se un uomo rompe con una bastanata l'osso di un altro, sia condannato a pagare 1 mina d'argento»; §20 «Se un uomo taglia una coltellata il naso di un altro, sia condannato a pagare 2/3 di mina d'argento»; §22: «Se un uomo rompe il dente (?) di un altro, sia condannato a pagare 2 sicli d'argento». (Saporetti, 23);

<sup>13</sup> Cfr. Ceccarelli Morolli D., *Intorno alla regolamentazione dell'uso 'giuridico' dell'argento nel mondo mesopotamico*, in *Apollinaris* LXIII (2000), 443-445.

<sup>14</sup> *CLI* § 6: «Se un uomo si introduce in una casa forzando la porta sia condannato a morte» (Saporetti, 27).

<sup>15</sup> *CLI* §7: «Se un uomo perfora il muro di una casa sia (condannato a morte) e sia seppellito (davanti al foro che ha fatto)» (Saporetti, 27). Forse, più propriamente, questa è la prima norma di “tentato reato”, ma non ci è dato di sapere se il foro ha scopo di “spionaggio” (e quindi violazione della altrui *privacy*) oppure se è un mezzo per entrare in casa di qualcuno allo scopo di furto (tentato furto con l'aggravante dell'uso di violenza sulle cose).

<sup>16</sup> *CLI* §16: «Se avviene un furto nella casa di un uomo perché i ladri hanno potuto passare attraverso la proprietà incustodita del vicino, a cui era stata fatta presente questa eventualità, questi deve risarcire il danno» (Saporetti, 28-29). Tutto ciò sembra “ricordare” il sistema originario dei *torts* del diritto britannico.

<sup>17</sup> Ved. Saporetti, 28.

mondo ebraico – è invece data, quasi in linea di principio, dal §22 che commina una pena che sarà identica come se avesse commesso il fatto colui che accusa un altro ingiustamente<sup>18</sup>. Mentre per la calunnia, di stampo sessuale, viene solo commisurato un risarcimento in argento<sup>19</sup>. Infine, il *CLI* ci ha consegnato alcuni paragrafi relativi a “reati” agricoli, quali il furto in un frutteto (§14), il taglio abusivo di un albero da frutta (§15) ed una serie di danni prodotti dagli animali presi a nolo (§§39-42); per le prime due fattispecie si ha una pena pecuniaria risarcitoria mentre per tutte le altre vi è un risarcimento economico del danno cagionato<sup>20</sup>.

Dalle cosiddette leggi «*ana ittišu*» abbiamo pochi paragrafi; tra questi di interesse sono in particolare i primi due che delineano il reato di aborto ed il “danno” prodotto da esso. *LAI* (frammento YOS 1,28) al §1, sancisce:

«Se un uomo provoca accidentalmente l'aborto della figlia di un altro, sia condannato a pagare 10 sicli d'argento»; §2: «Se un uomo percuote la figlia di un altro incinta e ne provoca l'aborto, sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento»<sup>21</sup>.

Dunque il procurato aborto è considerato sia come frutto di una condotta che accidentalmente provochi ciò (l'elemento colposo del danno o del reato) sia l'aborto come conseguenza di una condotta delittuosa, da cui l'aborto preterintenzionale<sup>22</sup>. Dico “danno” perché in realtà dal punto di vista della sanzione entrambe le norme sembrano comportarsi come azioni risarcitorie; tuttavia sembra esservi è nella *mens* del legislatore o del compilatore di tali tavolette il senso profondo della differenza tra le due fattispecie; infatti per la prima è stabilito il risarcimento in 10 sicli di argento mentre per la seconda ben un terzo di mina di argento. Le *LAI* menzionano inoltre la tematica, già cara al mondo orientale antico, del risarcimento del danno frutto del comportamento degli animali (*LAI*, frammenti AS III-IV, §§1 ss.)<sup>23</sup>. Da notare riguardo il risarcimento dei danni prodotti da animali che è sempre l'uomo ritenuto responsabile del danno, tanto che il soggetto sia proprietario dell'animale quanto che egli sia il noleggiante. La responsabilità del danno causato dagli animali è dunque imputata per i legislatori mesopotamici sempre all'uomo al quale corre poi l'obbligo di riparare il danno mediante il risarcimento.

Dal “codice” del fiorente regno di Ešnunna ci provengono numerosi ed interessanti paragrafi legislativi. Alcuni di questi sembrano riflesso di altri precedenti, ma non mancano novità di rilievo. Il “Codice” di Ešnunna – non a caso – è una delle raccolte più studiate. Le lesioni personali prevedono sempre un risarcimento (*CE* §§42-43, 45-47), ma al §48 viene stabilito un “principio” molto chiaro, cioè che per i reati che prevedono un risarcimento

<sup>18</sup> *CLI* §22: «Se un uomo accusa un altro [n.d.r. uomo] di un misfatto senza averlo colto sul fatto e senza prove, subisca lui la pena prevista per questo misfatto» (SAPORETTI, 29).

<sup>19</sup> *CLI* §38: «Se un uomo afferma che una giovane vergine ha avuto rapporti sessuali e viene provato che la sua affermazione è falsa, sia condannato a pagare 10 sicli d'argento» (SAPORETTI, 32).

<sup>20</sup> Ved. SAPORETTI, p 32-33.

<sup>21</sup> SAPORETTI, p 36-37.

<sup>22</sup> A titolo di “cronaca”, la legislazione penale italiana prevede l'aborto preterintenzionale nell'art. 18 della L. nr. 194 del 22 maggio 1978 e l'omicidio preterintenzionale nell'art. 584 del Codice penale italiano.

<sup>23</sup> Ved. SAPORETTI, p 37-38 per i testi.

da 1/3 di mina d'argento fino ad 1 mina sarà competente il tribunale, mentre se è prevista la pena capitale allora si dovrà ricorrere al sovrano<sup>24</sup>. Dunque questo sembrerebbe – nonostante le difficoltà del testo e della traduzione accadica<sup>25</sup> – un principio più che di diritto penale di procedura penale. Pertanto è il giudice – seguendo la traduzione della ROTH – ad avere potere di stabilire la pena pecuniaria e quindi anche la gravità del reato, mentre per la *poena capitis* la cosa è demandata direttamente al sovrano. Ma il “Codice” o le “Leggi” del reane di Ešnunna non sorprendono solo per questo; infatti queste si presentano sufficientemente organiche nelle varie fattispecie tali da venire così ad essere delineate. Ecco alcuni sintetici esempi. Il sequestro di schiavo è condannato con una pena risarcitoria, mentre se a seguito di tale sequestro lo schiavo muore il risarcimento (sempre espresso in argento) viene raddoppiato<sup>26</sup>. La *pœna capitis* è invece riservata al sequestratore dei congiunti di un *muškēnum*<sup>27</sup>. Chiaramente il *muškēnum* aveva una posizione inferiore all'uomo libero (*awīlum*) ma allo stesso tempo superiore allo schiavo. Ed infatti anche la deflorazione di una schiava è considerata un danno meramente da risarcire<sup>28</sup> più che un delitto, ma viene anche con ciò ricordato che l'ammenda o la pena non dà diritto di possesso alcuno. Sempre in tema di schiavitù, il possesso abusivo di schiavi, frutto di un furto, è sanzionato con la restituzione immediata del mal tolto<sup>29</sup>. Molto interessante è il §40, in cui viene stabilito il principio di “illegittimo possesso” o “possesso ingiustificato” correlato dalla *præsumptio iuris* che il possesso ingiustificato sia di per sé frutto del crimine. *LE*§40: «Se un uomo non è in grado di indicare chi gli ha venduto uno schiavo o una schiava o qualsiasi altra cosa che ha acquistato, sia considerato ladro»<sup>30</sup>. Si configura pertanto l'appropriazione indebita ed ingiustificata. L'appropriazione indebita invece appare anche come un reato qualificato, qualora posta in essere da un funzionario, il quale in tal caso risponderà direttamente al *palazzo* del reato di furto, ma affinché la fattispecie sia efficace, occorre che tale reato sia continuato e cioè protratto per oltre un mese<sup>31</sup>.

<sup>24</sup> *LE* §48: «Per (un reato che preveda il risarcimento con una somma che vada (?) da 1/3 di mina fino ad 1 mina il colpevole sarà processato, ma se è prevista una condanna a morte (?) l'ultima parola spetta al sovrano» (SAPORETTI, 46). ROTH traduce più propriamente dall'accadico come segue: «And for a case involving a penalty of silver in amounts ranging from 20 shekels to 60 shekels, the judges shall determine the case against him; however, a capital case is only for the king» (ROTH, 66).

<sup>25</sup> ROTH traduce più propriamente dall'accadico il §48 *LE*, come segue: «And for a case involving a penalty of silver in amounts ranging from 20 shekels to 60 shekels, the judges shall determine the case against him; however, a capital case is only for the king» (ROTH, 66).

<sup>26</sup> *LE* §22 «Se un uomo sequestra la schiava di un altro che giura sulla vita del dio di non essergli debitore, sia condannato a pagare (il prezzo?) della schiava in argento»; *LE* §23: «Se la schiava abusivamente sequestrata viene fatta morire dal sequestratore, costui sia condannato a risarcire il proprietario con due schiave» (SAPORETTI, 43).

<sup>27</sup> *LE* §24: «Se un uomo sequestra la moglie o il figlio di un muskenum abusivamente, e fa morire la persona sequestrata, sia condannato a morte» (SAPORETTI, 43).

<sup>28</sup> *LE* 31 «Se un uomo deflora una schiava sia condannato a pagare 1/3 di mina d'argento, senza che ciò gli dia diritto di proprietà della donna» (Saporetta, 44).

<sup>29</sup> *LE* §49: «Se un uomo è sorpreso in possesso di uno schiavo o di una schiava rubati, deve restituire insieme allo schiavo un altro schiavo e insieme alla schiava un'altra schiava» (SAPORETTI, 46).

<sup>30</sup> SAPORETTI, 54.

<sup>31</sup> *LE* §50: «Se un governatore, un commissario del fiume o qualsiasi altro funzionario viene in possesso di uno schiavo o di una schiava o di un bue o di un asino perduti, di proprietà del palazzo o di un

In tema di “diritto” della navigazione si ha forse un “principio” di “danno” civilisticamente inteso; infatti la negligenza o l'imperizia – difficile distinguere *in hoc casu* – del nocchiero (cfr. *LE* §5) che causi un danno viene sanzionata con l'obbligo di risarcire sia il carico che la nave<sup>32</sup>. Nell'ambito della “*lex mercatoria*”, invece, abbiamo una norma penale incompleta quale quella del §41, stabilente l'obbligo del corretto prezzo per la mescitrice di birra verso il forestiero (solo che non vi è di contro pena alcuna). Le *LE* sono molto dettagliate per ciò che concerne il “danno biologico”, cui fanno corrispondere sempre un risarcimento e mai la *lex talionis*. Così abbiamo soprattutto il §42:

«Se un uomo recide con un morso il naso di un altro, sia condannato a pagare una mina d'argento; per un occhio paghi una mina; per un dente mezza mina; per un orecchio mezza mina; per uno schiaffo 10 sicli d'argento»<sup>33</sup>.

Dello stesso tenore sono i §§44,45,46,47 delle *LE*, circa i quali si preferisce omettere perché non risultano poi così significativi<sup>34</sup>. Infine, proprio verso gli ultimi “articoli” delle *LE* si hanno numerose disposizioni circa la “responsabilità civile” (diremmo oggi ex art. 2043 del codice civ. italiano); ma nel *V.O.A.* essa era mischiata con quella penale, così ad esempio le “norme” relative agli animali ed ai loro comportamenti da cui viene a prodursi un danno vengono sempre considerati come “responsabilità civile”. Abbiamo pertanto i §§54, 55, 56, 57 delle *LE* che regolano tale materia<sup>35</sup>, tuttavia con modalità simili a quelle precedentemente viste per altri “Codici”.

Dal celebre “Codice” di HAMMURAPI proviene un corposo numero di paragrafi attinenti la tematica “penale”. Al riguardo occorre dire che nonostante un primo approccio, il *CH* si presenta invece un po' deludente sotto il profilo qualitativo rispetto alle precedenti raccolte di leggi, specie quelle sumeriche. Le fattispecie penali sono molteplici e superiori per numero rispetto ai “Codici” precedenti, ma la tipologia di pena è essenzialmente monocorde: la *pœna capitis* o in alternativa la *lex talionis*; anzi, vi è quasi una preponderanza eccessiva della prima a scapito della seconda.

Piuttosto che descrivere ogni singolo delitto, preferisco invece – data la quantità di materiale del *CH* – riportarne sinteticamente le fattispecie come segue. La pena capitale è prevista per i seguenti “reati”: falsa accusa di omicidio (*CH* §1); falsa accusa di stregoneria (*CH* §2); falsa testimonianza in processo per il quale sia prevista la *pœna capitis* (*CH* §3); furto di “sostanze” dal tempio o dal palazzo (*CH* §6, la pena capitale è inflitta sia al ladro che al ricettatore)<sup>36</sup>; ricettazione (*CH* §9)<sup>37</sup>; incauto acquisto (*CH* §10),

---

*muškēnum* e invece di condurli a Ešnunna li trattiene in casa propria per oltre un mese, sarà accusato di furto dal palazzo.» (SAPORETTI, 46)

<sup>32</sup> *LE* §5: «Se un nocchiero è negligente e fa affondare le nave deve restituire l'intero valore di quanto è affondato (= nave e carico)» (SAPORETTI, 41).

<sup>33</sup> SAPORETTI, 45.

<sup>34</sup> Per i testi ved. sempre: SAPORETTI, 46.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p46-47.

<sup>36</sup> *CH* §6: «Se un uomo ha rubato delle cose di valore del tempio o del palazzo, sia condannato a morte e così pure il ricettatore» (ROTH, 82).

falsa dichiarazione di proprietà (CH §11); rapimento di fanciullo (CH §14); avvenuto favoreggiamento nella fuga di uno schiavo palatino (CH §15); favoreggiamento nell'occultamento di schiavi palatini fuggiaschi o non (CH §16); furto con scasso in abitazione privata (CH §21)<sup>38</sup>; rapina (CH §22); sottrazione agli obblighi militari (CH §26)<sup>39</sup>; arruolamento coatto o corruzione in arruolamento da parte di un ufficiale (CH §33)<sup>40</sup>; appropriazione indebita da parte di un ufficiale di beni (CH §34)<sup>41</sup>; omessa denuncia o consegna alle autorità da parte della mescitrice di malfattori frequentanti il "locale" (CH §109)<sup>42</sup>; violenza carnale a danno di una sposa ancora vergine (CH §130); incesto (CH §157, condanna mediante rogo). Inoltre la *pœna capitis* è commisurata in seconda istanza verso i seguenti reati: furto di beni appartenenti al tempio o al palazzo (CH §8, qualora il ladro non sia in grado di ripagare il dovuto con l'opportuna maggiorazione)<sup>43</sup>; obbligo di contratto nel deposito, altrimenti scatta la *præsumptio iuris* che il detentore del bene sia un ladro e perciò soggetto alla pena capitale (CH §7)<sup>44</sup>.

La *lex talionis* è imposta per i seguenti reati: sciacallaggio (CH §25)<sup>45</sup>; alterazione del prezzo della birra da parte della mescitrice (CH §108, pena: affogamento); apertura abusiva di taverna da parte di persona cui tale

<sup>37</sup> CH §9: «Se un uomo che ha perduto qualcosa la ritrova nelle mani di un altro, deve presentare i testimoni che provino i suoi diritti di proprietà, e l'altro chi gli ha venduto la merce e i testimoni presenti alla vendita. Se i testimoni di entrambe le parti giurano di fronte al dio, sia considerato ladro il venditore e condannato a morte. Il legittimo proprietario rientri in possesso dei suoi beni e l'acquirente riprenda dal patrimonio del venditore il denaro pagato» (SAPORETTI, 51).

<sup>38</sup> Qui si applica non solo la *pœna capitis* ma anche una sorta di *lex talionis*, infatti, recita il paragrafo: «Se un uomo scassina una casa, sia condannato a morte e appeso innanzi al foro che ha fatto» (SAPORETTI, 52-53).

<sup>39</sup> CH §26: «Se un militare *rēdûm* o *bā'irum* non partecipa ad una spedizione del re alla quale è stato chiamato, oppure assolda un altro che lo sostituisca, sia condannato a morte. Chi lo ha denunciato prenda il suo patrimonio» (SAPORETTI, 53). N.d.r.: per *rēdûm* e *bā'irum*, ritengo si possa intendere, per quanto detto precedentemente, rispettivamente: "fante" e "marinaio".

<sup>40</sup> CH §33: «Se un funzionario militare PA.PA o *laputtûm* arruola a forza (?) uomini o accetta sostituzioni con mercenari per una spedizione militare, sia condannato a morte» (SAPORETTI, 55). È questo un esempio di "reato qualificato", in quanto esperibile solo da un funzionario (sembra, *in hoc casu*, il funzionario militare).

<sup>41</sup> CH §34: «Se un funzionario PA.PA o *laputtûm* si appropria di beni di un militare *redum*, o sottopone il militare a vessazioni, o lo cede a nolo a terzi, o in un processo lo lascia in balia di un potente (?) o gli sottrae quanto il re gli ha dato, sia condannato a morte» (SAPORETTI, 55). ROTH traduce dall'accadico: *haṭṭāatim* e *laputtûm* rispettivamente con "capitano" e "sergente" (ROTH, 86).

<sup>42</sup> CH §109: «Se in una birreria si riuniscono dei malfattori e la mescitrice non li consegna all'autorità, sia condannata a morte» (SAPORETTI, 64).

<sup>43</sup> CH §8 «Se un uomo ha rubato un bue, o una pecora, o un asino, o un maiale, o una barca, e quanto ha rubato è di proprietà del tempio o del palazzo, sia condannato a pagare una somma trenta volte superiore; se la refurtiva appartiene invece ad un *muskenum* corrisponda una somma dieci volte superiore. Se non possiede la somma sia condannato a morte» (SAPORETTI, 50).

<sup>44</sup> «Se un uomo dal figlio o dallo schiavo di un altro ha acquistato o accettato di tenere in deposito dell'argento, o dell'oro, o uno schiavo, o una schiava, o un bue, o una pecora, o un asino o qualunque altra cosa senza testimoni e senza redigere il contratto, è un ladro e sia condannato a morte» (SAPORETTI, 50).

<sup>45</sup> CH §25: «Se in una casa si sviluppa un incendio ed un uomo accorso per spegnerlo ruba i beni del proprietario, quest'uomo sia gettato nel fuoco» (SAPORETTI, 53).

possibilità è preclusa per *status* (CH §110)<sup>46</sup>; falsa denuncia di furto al distretto (CH 126). Inoltre singolare è il danno ingiusto o la morte causata dalla “responsabilità professionale” per la quale si applica la *lex talionis*. Qui abbiamo le seguenti tipologie professionali: il chirurgo, il veterinario, il tonsore, il costruttore edile ed il nocchiero. La responsabilità professionale del chirurgo sottostà alla legge del taglione (CH 218)<sup>47</sup> ed è la prima volta che nei “codici” si incontra la figura professionale del chirurgo, nonostante la medicina fosse molto sviluppata in Babilonia. Ma il chirurgo (in accadico: *ašum*) a parte l’omicidio colposo o preterintenzionale del paziente e l’accecamento – forse per imperizia (non è dato di sapere) – sottostà alla “logica” del risarcimento qualora l’evento dannoso si verifichi su di uno schiavo (CH §220). Il veterinario è più “fortunato” poiché ha l’obbligo di risarcire solo per la quinta parte del valore dell’animale (CH §225). Invece al tonsore che provveda a tagliare il marchio della schiavitù su di uno schiavo è imposto il taglio della mano (CH §226) mentre chi abbia indotto fraudolentemente il tonsore a fare ciò subirà la *pœna capitis* (CH §227). La “*lex hammurapica*” si presenta particolarmente severa per la responsabilità professionale del costruttore edile. Infatti se dal crollo dell’edificio ne consegue la morte del proprietario al costruttore è comminata la pena capitale (CH §229), se invece a seguito del crollo della costruzione muore il figlio del proprietario allora – *lex talionis perfecta* – dovrà morire il figlio del costruttore. Se invece dal crollo decede uno schiavo, al costruttore è fatto obbligo di risarcire con un altro schiavo (CH §231); infine se la casa crolla e non ci sono vittime al costruttore è imposta la ricostruzione dell’edificio a proprie spese (CH §233). Circa la responsabilità del calafato (CH 235) e del nocchiero (CH 236-238) si rinvia a quanto detto nel paragrafo concernente il diritto della navigazione all’interno del capitolo III.

Interessante una norma “sociale” che ḪAMMURAPI fa stilare nel suo *Codex*; egli fa correre al governatore del distretto l’obbligo di risarcire la vittima di una rapina qualora non si rinvenga il colpevole (CH §23)<sup>48</sup>.

Ulteriori pene sono date da percosse e tonsura per chi calunni una sacerdotessa o una donna maritata (CH §127), 60 frustate se si percuote una persona di alto rango (CH §202).

Riguardo al danno, ḪAMMURAPI sancisce che le lesioni personali involontarie avvenute a seguito o durante una rissa danno l’obbligo di risarcimento per le spese chirurgiche (CH §206) ed egualmente è data una pena pecuniaria a titolo di risarcimento per la morte a seguito di percosse però involontarie (una sorta di omicidio preterintenzionale *ante litteram*, CH §207-208). Anche il procurato aborto è considerato come un *damnum* cui corrisponde più che una pena *strictu sensu* un risarcimento vero e proprio (CH §209; nel caso di procurato aborto di una *muškēnum* solo 5 sicli d’argento, ved. CH §211, nel caso di una schiava, solo 2 sicli di argento, CH

<sup>46</sup> CH §110: «Se una donna naditu o una sacerdotessa non reclusa apra una taverna o entri in una taverna per bere, sia condannata al rogo» (cfr. Saporetti, 64; cfr. Roth, 101). Il paragrafo è controverso, pertanto ho provveduto in parte a ritradurlo.

<sup>47</sup> CH 218: «Se durante un intervento chirurgico un uomo muore o perde un occhio, il chirurgo sia condannato al taglio della mano» (Saporetti, 81).

<sup>48</sup> A questo articolo segue il successivo di cui si è già accennato (ved. sopra).

§213). Le percosse in generale hanno come pena la dazione di 1 mina d'argento (CH §203, nel caso di percosse tra *muškēnum* solo 10 sicli, cfr. CH §204); se invece lo schiavo percuote un uomo libero – *awilum* – la pena è corporale: taglio dell'orecchio (CH §205).

Quanto sinteticamente ora esposto, ritengo che debba indurre a riflettere e a compiere una riflessione.

Sicuramente la *pœna capitis* era sentita come una pena vera e propria (e così lo è in tutti i tempi ed in tutte le culture), dunque perché utilizzarla così tanto e così frequentemente? Gli orientalisti hanno affermato – anche molto autorevolmente – che proprio la rigidità di tale impianto doveva essere più un deterrente che una misura penale effettiva ed egualmente è stato altresì segnalato che con il CH si ha un “incremento” o se si vuole la comparsa della *lex talionis*<sup>49</sup>. In realtà mi piace porre la questione in termini un po' diversi, almeno come prospettiva, cioè utilizzo una prospettiva storico-giuridica (e non solo *strictu sensu* storica). Quanto evidenziato dai maggiori orientalisti (cfr. BOTTÉRO, LIVERANI ed altri) è in realtà esatto, ma solo in parte. Infatti se si leggono attentamente tutti e 282 i paragrafi del CH si ha l'impressione che in realtà ḪAMMURAPI – difficile dire se consciamente o inconsciamente – segni una linea di demarcazione, anche se molto sottile, tra *damnum* e *crimen*. Infatti ai crimini riserva delle pene, tutte molto severe (dalla pena capitale alla *lex talionis*), mentre per le condotte recanti un danno ingiusto stabilisce una mera azione risarcitoria. Forse dunque è con ḪAMMURAPI che inizia quel distinguo che poi i Romani attueranno tra *ius civile* e *ius pœnale*? Difficile dire, forse impossibile, ma non è impensabile almeno avanzare, seppur timidamente, l'ipotesi. Oppure, altra ipotesi, la legislazione anteriore a ḪAMMURAPI – pur non distinguendo bene il danno dal crimine – era invece improntata ad un “diritto” maggiormente “risarcitorio” *tout court* anziché ad una visione del “diritto” come imposizione, come retta regola da seguire perché superiormente comandata? Il discorso porta inevitabilmente ad un ulteriore distinguo: da un lato la “legislazione” sumerica e post sumerica attua il “diritto” come una sorta di *common law* mentre dall'altro ḪAMMURAPI desidera invece porrsi quale riformatore a tutto campo, entrando dunque anche nel *iure*. Ma la risposta alla domanda iniziale resta – almeno a mio avviso in base allo stato attuale degli studi – *de facto* insoluta<sup>50</sup>.

Dopo ḪAMMURAPI, le restanti raccolte (le *leggi medio-assire* e le *leggi neo-babilonesi*) non presentano grandi “innovazioni”; anzi sembra proprio che vi sia stato un certo influsso del CH nelle collezioni posteriori, in cui la *lex talionis* appare praticata parallelamente ad altre pene o – parallelamente – al “classico” risarcimento del danno.

Tuttavia dalle *Leggi Medio-Assire* perviene in realtà un importante articolo-paragrafo, precisamente il §2 stabilienete un principio che sarà poi nel tempo destinato a diventare un cardine del sistema penalistico tutto: la responsabilità personale del reo. Il §2 delle *LMA*, infatti, asserisce: «se una

<sup>49</sup> Cfr. LIVERANI, 412.

<sup>50</sup> «Per trovare la soluzione di qualsiasi problema irrisolto, bisogna lasciare socchiusa la porta dell'ignoto!» (R. FEYNMAN, Nobel per la fisica).

donna bestemmia o è una insolente, la responsabilità della sua colpa non deve ricadere né sul marito né sui figli né sulle figlie»<sup>51</sup>. Da notare che all'interno delle *LMA* sono numerosi i paragrafi che infatti principiano “*šumma sinniltu*” (“se una donna”). Per la prima volta si “parla” espressamente di “reati al femminile” in modo più esteso rispetto al passato. Anzi un intero paragrafo è dedicato al velo che le donne debbono indossare e viene considerato un reato abbastanza grave qualora venga indossato invece dalle prostitute (*LMA* §40). Mentre la pena per l’aborto procurato e voluto dalla donna è severissima: morte mediante impalamento; questa è la prima volta che nei “Codici” mesopotamici compare in modo così chiaro l’aborto come delitto<sup>52</sup>. Anzi le *LMA* sembrano compiere anche un passo in avanti, dal momento che diversi paragrafi attribuiscono la possibilità di delinquere in modo paritetico ad entrambi i sessi. Come accennato la *lex talionis* resta ma anche la pena capitale (per es. per la violenza carnale, *LMA* §12). Nelle *LMA* compare anche una “pena accessoria” quella del lavoro obbligatorio per la corona<sup>53</sup>; così ad es. colui che procuri aborto per lesioni è costretto dare un rimborso per il “danno” (cioè l’aborto) ed allo stesso tempo subisce la pena corporale di 50 frustate quindi sarà sottoposto al lavoro coatto<sup>54</sup>; egualmente è condannato al lavoro per la Corona colui che scava abusamente un pozzo in un terreno non suo e vi edifica una fattoria<sup>55</sup>. La vendetta privata è ammessa solo per un reato: l’omicidio avvenuto in casa<sup>56</sup>. Anche nelle *LMA* è presente il delitto di magia o se si vuole, per usare una terminologia più moderna, il delitto contro la religione. Il §47 delle *LMA* stabilisce infatti la pena capitale per chi pratici i sortilegi e viene sancito anche l’obbligo di denuncia da parte di chi viene solo a conoscenza di ciò ed è sanzionata pure la condotta omissiva<sup>57</sup>.

Dalle *leggi neo-babilonesi*, abbiamo pochissimi paragrafi e per lo più attinenti allo *ius civile* piuttosto che al penale. Il danno è risarcito da colui

<sup>51</sup> SAPORETTI, 93.

<sup>52</sup> *LMA* §53: «Se una donna abortisce volontariamente, sia impalata e rimanga insepolta. Ugualmente se muore durante l’aborto. Se [qualcuno era a conoscenza dle fatto (?)] e non lo ha detto [...]» (SAPORETTI, 104). Viene così distinto l’aborto volontario, considerato come crimine gravissimo, dal procurato aborto.

<sup>53</sup> *LMA*: «Se un uomo percuote la figlia di un altro incinta e ne provoca l’aborto, sia condannato a pagare 2 talenti e 30 mine di *annuku* ed alla pena di 50 vergate e un mese di lavoro per la corona.» (SAPORETTI, 96).

<sup>54</sup> È da notare che anche Israele conobbe il “lavoro coatto”, tuttavia esso fu organizzato solo dopo l’istituzione della monarchia, con cui tale “istituto” procedurale-penalistico viene ad essere applicato. Cfr. DE VAUX, 194.

<sup>55</sup> *LMA*, tavoletta “B”: «Se un uomo scava un pozzo ed edifica una fattoria in un terreno che non è di sua proprietà, non ha diritti sul pozzo e sulla fattoria, e deve essere condannato a 30 vergate ed a 20 giorni di lavoro per la corona. [...]» (SAPORETTI, 107).

<sup>56</sup> *LMA*: «Se un uomo o una donna entra in casa d’altri e vi uccide un uomo o una donna, il capo del nucleo familiare a cui appartiene la vittima può mettere a morte l’omicida od appropriarsi di tutti i suoi beni. Se l’omicida è nullatenente, un figlio o una figlia [potrà essere tratto in schiavitù (?)]» (SAPORETTI, 94-95).

<sup>57</sup> *LMA* §47: «L’uomo (o la donna) che ha fatto una fattura sia condannato a morte. Se un uomo sente dire da un altro di aver visto fare una fattura, deve rivelarlo al re. Se l’uomo che aveva assistito al sortilegio nega di averlo rivelato, il delatore deve giurare davanti al dio-toro figlio del dio sole di averglielo sentito dire, e non è perseguibile, mentre l’altro deve essere sottoposto all’interrogatorio del re, che scoprirà i suoi pensieri, e ad un esorcismo che lo farà parlare. L’esorcista gli dirà: “il giuramento fatto davanti al re e a suo figlio non sarà sciolto. Tu hai giurato con i termini scritti nel documento presentato a re e a suo figlio”» (SAPORETTI, 103).

che negligenzemente scava una cisterna senza preoccuparsi di fortificare gli argini con conseguente inondazione dell'altrui terreno, stabilendo che ci si deve basare «(...) sulla produzione del terreno e dei coltivatori confinanti» (*LNB* §3)<sup>58</sup>. Oltre a ciò troviamo in realtà un solo reato vero e proprio: il delitto contro la religione, per il quale è previsto la pena di morte verso la fattucchiera<sup>59</sup>.

In ambito penale, molto interessanti, ritengo che siano le *leggi hittite*; esse infatti sicuramente si presentano come una innovazione, in quanto le pene non solo sono mitigate rispetto al mondo assiro e babilonese, ma addirittura viene spessissimo stabilita una miglioramento della pena con la frase: “ora faccia... ecc.”. In particolare l'omicidio appare molto dettagliato – per non dire addirittura strutturato – in quanto si distingue tra omicidio volontario, omicidio preterintenzionale ed omicidio colposo<sup>60</sup>. Al furto non è mai associata la *pœna capitis*, che sembra essere riservata solo per l'omicidio, ma una pena che per la maggior parte dei casi è pecuniaria di tipo risarcitorio del bene sottratto e – cosa ancora più interessante – se i reati superano un certo *standard* – cioè diremmo noi da minimi diventano massimi – allora subentra una pena che sarà data dalla corte del re con le parole «(è un caso) per la corte del re» (in hittita: GUN GIŠ *DI.IN LUGAL*<sup>RA</sup>)<sup>61</sup>. In sostanza la “legislazione” hittita sembrerebbe presentarsi più “progredita” rispetto a quella mesopotamica e perfino sul piano della nomotecnica, gli articoli attinenti le singole “materie” compaiono quasi sempre puntualmente l'uno di seguito all'altro.

### §3. *Alcune brevi considerazioni in margine*

Fin qui si è cercato di delineare le varie tipologie di crimini; chiaramente la raffinata distinzione dei reati tra delitti e contravvenzioni è tipica della storia europea moderna e contemporanea<sup>62</sup> e non è presente nel *V.O.A.*, in cui è ovviamente ancora assente una teoria generale della pena. Tuttavia, in base a quanto sopra riportato, ritengo che si possa asserire che ciò che si intende per *ius pœnale* trova nel mondo mesopotamico ed orientale antico un proprio illustre antecedente, un prodromo che sostanzialmente – nella storia del diritto – resta tale fino al genio creativo dei romani, con i quali il diritto penale, sicuramente nasce col senso cui oggi ancora gli viene

<sup>58</sup> Saporetti, 117.

<sup>59</sup> *LNB* §7: «Se una donna compie riti o purificazioni magiche in un campo o in una strada servendosi di una barca, una fornace o altro, deve pagare la legna usata e il danno arrecato al campo dandone tre volte tanto. Se è sorpresa a fare una fattura versando acqua sulla porta di una casa, sia condannata a morte» (Saporetti, 118).

<sup>60</sup> *Hitt. I*, §§1-6 (Imparati, p 35-36). Ad es. il §3 : «In caso di un omicidio involontario, a causa di una percossa, di un uomo o di una donna liberi, l'autore consegni il corpo e risarcisca con 2 persone»; §4: «In caso di omicidio involontario, di uno schiavo o di una schiava, l'autore, consegni il corpo della vittima con una persona» (Saporetti, *Cod.*, 247).

<sup>61</sup> Cfr. *Hitt. I*, §101-103 (Saporetti, *Cod.*, 119-120). Questo sistema ricorda quasi inevitabilmente, il sistema penale inglese. Cfr. Martin J., *Law*, London 1995, 99 ss.

<sup>62</sup> Così ad esempio fu il Codice Penale emanato dall'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I (del 1803) a prevedere il distinguo tra delitti e contravvenzioni.

attribuito<sup>63</sup>. Non esistendo quindi una teoria del reato è dunque difficile considerare all'interno delle "norme" vicino orientali antiche i vari elementi caratterizzanti. I legislatori mesopotamici ed hittiti sembrano procedere ad una sorta "omologazione" delle condotte, riconducendo tutto a fattispecie produttrici di un danno o di un delitto cui corrisponde sempre una pena certa (che va dal risarcimento per il danno, alla pena pecuniaria *strictu sensu* fino alla *pœna capitis*). Sostanzialmente non vi è il distinguo – tutto moderno – del "danno" in senso civilistico; ma: danno, reato di condotta<sup>64</sup>, reato di danno sembrano fondersi in un'unica grande "categoria" dello *ius pœnale orientale*. Ma all'interno di questo sistema – che a prima vista potrebbe apparire quasi magmatico – non mancano elementi di flessibilità. Tali elementi non sono di certo "cause di giustificazione" o "scriminanti" – quali oggi definite dalla scienza penalistica moderna<sup>65</sup> – tuttavia è chiaro che alcune circostanze provvedano a mutare la situazione del colpevole (sia esso autore di un danno che di un crimine vero e proprio). Così i fattori "scriminanti" appaiono essenzialmente due: la mancanza di volontà e di intenzionalità nel produrre un effetto su l'altrui persona (o cosa), il verificarsi dell'evento – sia esso doloso che colposo – su differenti categorie di persone, ossia una cosa è recare un danno ad un uomo libero (*awīlum*) altro è invece recarlo ad uno schiavo oppure ancora ad un *muškēnum*.

Come si è più volte accennato il mondo vicino orientale antico non distingue tra *ius civile* e *ius pœnale*, pertanto la "disciplina" relativa al reato sconfinava nel danno e viceversa. Tuttavia nel "labirinto" delle "norme" mesopotamiche si ha modo di rintracciare alcune condotte che danno luogo sicuramente ad un reato – così come lo intendiamo noi oggi. La rigidità delle pene – la pena capitale è citata frequentemente – fa però anche scorgere un differente "sentire". All'interno di questo "sentire" la pena ecco che si scorgono modalità di pene o se si vuole una *praxis pœnalis* più rigida (come quella assira) ad una decisamente meno rigida (come invece quella hittita). Ne emerge, come accennato in "premessa" un mancato distinguo tra *damnum* e *crimen*, ma non di meno un "sentire" di regole e dunque di diritto da porre per condotte illecite o criminose. Un dato ulteriore appare, inoltre, sufficientemente chiaro: perché qualcosa sia sanzionato da una pena occorre la volontà di nuocere da parte di colui che attui una certa condotta<sup>66</sup> e tale concetto – oggi l'intenzionalità del dolo – i popoli mesopotamici, pur non avendolo mai teorizzato, lo hanno però di fatto stigmatizzato e perciò attuato.

Infine, queste culture orientali antiche avevano ben chiara la "negatività" di una condotta, i comportamenti generanti un fatto illecito o

<sup>63</sup> Per un rapido sguardo d'insieme sul diritto penale romano, ved. le ottime pagine intitolate "*La repressione criminale*" all'interno del volume curato da SCHIAVONE A., *Storia del Diritto Romano*, Torino 2001<sup>2</sup>, 259-288.

<sup>64</sup> Sintetizzando, per la dottrina penalistica moderna il reato di condotta è un reato che si perfeziona con il semplice compimento di un'azione o di una omissione, mentre il reato di danno è quello determinante la distruzione o la lesione di un bene giuridico; infine, il reato di pericolo è quello determinante la semplice messa in pericolo del bene tutelato (e pertanto la lesione del bene giuridico è soltanto potenziale).

<sup>65</sup> Cfr. RIZ R., *Lineamenti di diritto penale – Parte generale*, Padova 2001<sup>3</sup>, 198 ss.

<sup>66</sup> Cfr. la *regula iuris* (I.I.C. ad leg. Corn. De sicar. ): «*Crimen contrahitur si et voluntas nocendi intercedat*».

comunque recanti un danno, quasi anticipando così ciò che poi solo i Romani alcuni secoli più tardi riusciranno a sintetizzare con la *regula iuris* di ULPIANO: «*Pœna est noxæ vindicta*», intendendo la pena come punizione per un *delictum* da cui discende l'altra *regula iuris*, sempre di ULPIANO: «*Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest*».